

[Handwritten signatures]

Ipotesi di Accordo di Rinnovo del CIA 15 luglio 2022 e degli Accordi in materia di smart working, telelavoro, orario di lavoro e flessibilità

Il giorno 21 maggio 2026 in Roma

tra

- Agenzia delle Entrate-Riscossione

Le OO.SS.:

- FABI *[Signature]*
- FIRST-CISL *[Signature]*
- FISAC-CGIL *[Signature]*
- UILCA *[Signature]*
- UNISIN *[Signature]*

In concomitanza della sottoscrizione dell'Accordo di Rinnovo del CCNL, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Decorrenza e scadenza

La presente Ipotesi di Accordo decorre dalla data di stipula fatto salvo quanto previsto in singole norme e scadrà il 31 dicembre 2027.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato **di anno in anno**, qualora non venga disdetta almeno **30 giorni** prima della scadenza. **In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.**

Art. 2

L'art. 4 (Indennità Operatori di Front Office) del CIA 28 marzo 2018 rinnovato dall'Accordo 15 luglio 2022, viene modificato come segue:

L'indennità di rischio sportello è corrisposta per tutte le piazze con un importo massimo mensile di **€ 148,19** lordi secondo i seguenti criteri di erogazione:

- 50% più 1/21 per ogni giorno, sino a 5 giorni di adibizione;
- indennità intera dal 6° giorno di adibizione.

[Handwritten signature]

Intervento *Amministrativo*

Viene introdotta, in sostituzione dell'indennità mensile prevista per i lavoratori/lavoratrici che operano presso le postazioni informazioni, un'indennità denominata "indennità di front-office" che sarà corrisposta con i criteri di seguito indicati:

- 1/5 per ogni giorno fino a 4 giorni di adibizione;
- indennità intera dal 5° giorno di adibizione.

Agli operatori di front office addetti alla cassa saranno corrisposte entrambe le indennità.

Indennità Front Office - Sportelli ordinari fino a 5 addetti compreso il preposto

Agli operatori di front office addetti alle informazioni sarà corrisposta un'indennità mensile di € **48,40** lordi.

Indennità Front Office - Sportelli Ordinari con più di 5 addetti compreso il preposto

Agli operatori di front office addetti alle informazioni sarà corrisposta un'indennità mensile di € **60,50** lordi.

Indennità Front Office - Sportelli ad "Alta Affluenza"

Agli operatori di front office addetti alle informazioni sarà corrisposta una indennità mensile di € **96,80** lordi.

Indennità operatori di sportello on - line

Agli operatori addetti agli sportelli on line/**da remoto** sarà corrisposta un'indennità mensile di € **48,40** lordi.

Inoltre, agli operatori di front office addetti agli sportelli ad "alta affluenza" che posticiperanno il loro orario di ingresso in maniera avvicendata e in base all'articolazione oraria riportata in Allegato 1 (inizio orario di lavoro ore 09,00 e termine ore 17,00), sarà corrisposta una ulteriore indennità pari a € **2,20** lordi per ciascun giorno di adibizione a tale regime orario fino a un massimo di € **11,00** lordi settimanali. A titolo esemplificativo si riporta l'articolazione oraria di uno sportello ad alta affluenza di pubblico (All.1).

Le suddette indennità sostituiscono, in quanto migliorative, quelle previste dal secondo comma della "Nota a verbale" dell'art. 104 del CCNL 9/4/2008, così come rinnovato dall'Accordo di Rinnovo del CCNL 28 marzo 2018, nonché dall'ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 15 luglio 2022.

Qualora presso la struttura ove è in vigore l'orario di sportello ad alta affluenza di pubblico, per motivi organizzativi e gestionali dovesse essere applicato in via non occasionale l'orario di sportello ordinario, agli operatori addetti allo stesso verrà riconosciuta la relativa indennità ridotta di operatore di sportello ordinario.

FABI
Stefano
FRACCHI
Testi
UNISID
UICB
2 di 13
pubb

[Handwritten signature]

residenza e luogo di lavoro sarà effettuato prendendo a riferimento l'indirizzo di abitazione del lavoratore e l'indirizzo della sede lavorativa di destinazione. Per il calcolo delle distanze verrà utilizzato il programma con le medesime modalità di cui al successivo art. 16 "Missioni".

Nota a verbale

Il suddetto rimborso chilometrico deve intendersi quale ristoro onnicomprensivo di ogni altra spesa compresi eventuali pedaggi autostradali.

Le distanze di cui sopra saranno calcolate utilizzando l'applicativo Google Maps.

Decorrenza: trasferimenti disposti dal 1° gennaio 2027

Art. 4

Con riferimento all'Art. 15 (Rimborsi chilometrici) del CIA 28 marzo 2018 rinnovato dal CIA 15 luglio 2022, le Parti convengono di innalzare l'importo chilometrico da € 0,48 a € 0,52/Km.

Decorrenza dalla sottoscrizione del presente Accordo

Art. 5

L'art. 22 (Indennità UdR e Messi Notificatori) del CIA 28 marzo 2018 rinnovato dall'Accordo 15 luglio 2022, viene modificato come segue:

A) Ufficiali di Riscossione (UdR)

Ai fini della presente norma, sono Ufficiali di Riscossione i dipendenti ai quali è formalmente affidata dall'Ente tale mansione. Agli UdR viene riconosciuta l'erogazione di seguito indicata, per ogni giornata di attività esterna:

- nel caso di attività svolta nell'ambito del Comune sede di lavoro, un rimborso spese forfettario di € **9,90**. Relativamente alle attività svolte nei medesimi Comuni sedi di lavoro di Milano, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e **Venezia**, il compenso sarà quello indicato al capoverso che segue;
- nel caso di attività svolta fuori dal Comune sede di lavoro con uso autorizzato del proprio mezzo, il rimborso chilometrico di cui all'art. 15 del presente Verbale, calcolato per la percorrenza effettuata dal comune di residenza, con un compenso minimo forfettario di € **19,80**; per il calcolo delle distanze verrà utilizzato il programma con le medesime modalità di cui all'art. 16.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

[Handwritten signature]

Ai medesimi che, in possesso delle specifiche abilitazioni aziendali e del registro cronologico svolgono attività di UdR è inoltre corrisposta un'indennità nella misura fissa mensile pari a € **104,50**. L'erogazione dell'indennità mensile di € **104,50** ai dipendenti in oggetto avverrà a fronte dell'atto di nomina aziendale e della tenuta del registro cronologico.

La medesima indennità viene incrementata a concorrenza di € **132,00** mensili qualora venga svolta attività esterna.

Agli UdR è erogato infine, oltre a quanto previsto dalle tabelle del CCNL 9 aprile 2008 così come rinnovato dall'Accordo 28 marzo 2018, un compenso di € **0,45** per ogni effettiva notifica.

B) Messi notificatori

Ai fini della presente norma, sono messi notificatori i dipendenti ai quali è formalmente affidata dall'Ente tale mansione e che svolgono, in forza di ciò, attività esterna di notifica.

Per ogni giornata di attività esterna è riconosciuto:

- nel caso di attività svolta nell'ambito del Comune sede di lavoro, un rimborso spese forfettario di € **9,90**. Relativamente alle attività svolte nei medesimi Comuni sedi di lavoro di Milano, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e **Venezia**, il compenso forfettario minimo sarà quello indicato al capoverso che segue;
- nel caso di attività svolta fuori dal comune sede di lavoro con uso autorizzato del proprio mezzo il rimborso chilometrico, di cui all'art. 15 del presente Verbale, calcolato per la percorrenza effettuata dal comune di residenza, con un minimo forfettario di € **19,80**. Per il calcolo delle distanze verrà utilizzato il programma con le medesime modalità di cui all'art. 16.

Ai Messi notificatori è corrisposto, oltre a quanto previsto dalle tabelle del **CCNL 28 marzo 2018 e dall'Accordo di Rinnovo 15 luglio 2022**, un compenso di € **0,45** per ogni effettiva notifica.

Compenso per notifica (UdR e Messi notificatori)

Il compenso di € **0,45** sopra citato sarà corrisposto per una sola volta per ciascun atto e a tal fine verrà considerata "effettiva" la notifica effettuata dall'UdR oppure dal Messo anche nel caso, a titolo esemplificativo, di rifiuto, irreperibilità relativa o assoluta del contribuente, e comunque all'esito del perfezionamento dell'atto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Rimborsi chilometrici (UdR e Messi)

In relazione ai rimborsi da accordare ai dipendenti interessati, si ribadisce che ai fini della corresponsione della indennità si terrà conto dei chilometri effettivamente percorsi a partire dalla residenza; l'Ente pertanto opererà, laddove possibile,

[Handwritten notes on the left margin]

[Handwritten notes on the right margin]

[Large handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

[Handwritten signature]

affinché le pianificazioni delle lavorazioni non comportino per il dipendente la necessità di raggiungere preliminarmente la sede di lavoro per lo svolgimento delle stesse.

In via del tutto eccezionale e transitoria, nell'attesa di definire una nuova regolamentazione delle indennità modali a tale titolo erogate, le Parti convengono di riconoscere la somma di € **1,10** a fronte di ciascun avviso multiplo di intimazione effettivamente notificato dal personale in parola.

Impegno delle Parti

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla stipula **della presente ipotesi di Accordo** per valutare congiuntamente i riflessi dell'applicazione del regime di rimborso spese forfetario riconosciuto agli Ufficiali di Riscossione e Messi notificatori in base al 1° punto dei paragrafi A) e B) **della presente ipotesi di Accordo.**

Art. 6

L'art. 29 del CIA 28 marzo 2018 rinnovato dal CIA 15 luglio 2022 (Indennità di Rappresentanza in Tribunale) viene modificato come segue:

Ai dipendenti appartenenti alla 3a Area Professionale che, delegati dai Quadri Direttivi muniti della procura ex art. 41 D.Lgs. 112/1999, partecipino ad udienze presso gli Uffici Giudiziari verrà corrisposta una "Indennità di Rappresentanza" pari ad € **11,00** lordi per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, con un massimo di € **99,00** lordi mensili.

Ai dipendenti appartenenti alla 3a Area Professionale, muniti della procura a rappresentare l'Ente presso gli Uffici Giudiziari, ex art. 41 D.Lgs. 112/99 e che effettivamente esercitino tale potere, verrà corrisposta una specifica indennità mensile pari ad € **99,00** lordi per 12 mensilità. In caso di revoca della procura, l'indennità in parola cesserà di essere riconosciuta.

Nota a Verbale

Le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di confrontarsi entro l'anno in corso in merito alla disamina comune dei criteri che informano l'individuazione dei soggetti chiamati a rappresentare l'Ente nonché ruolo e mansioni da svolgere nell'ambito delle Sedi giudiziarie in argomento. Le Parti riconoscono altresì l'importanza e la necessità che i suddetti delegati siano adeguatamente formati alle attività da svolgere nelle Sedi giudiziarie suddette.

Art. 7

L'Art. 36 (Premio Aziendale) del CIA 28 marzo 2018 e dell'Accordo di Rinnovo Cia 15 luglio 2022, viene così modificato:

Premesso che l'art. 42 del CCNL 9 aprile 2008, così come rinnovato dall' Accordo di Rinnovo del 28 marzo 2018 **nonché dall'ipotesi di Accordo CCNL 15 luglio 2022**, prevede

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Superamento

l'attribuzione di un Premio Aziendale (VAP), in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività di lavoro e di qualità, e in relazione alle profonde modifiche intervenute con la Legge n. 225/2016 di riforma della Riscossione, le Parti medesime riconoscono e si danno reciprocamente atto che nella definizione del Premio Aziendale occorrerà tenere conto dei mutati assetti organizzativi nonché delle nuove logiche che informano il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

In ragione di quanto sopra, le Parti convengono di stipulare un accordo in materia di Premio aziendale di durata analoga a quella del presente CIA, basato sul raggiungimento di un coefficiente di efficienza/produttività.

Fermi restando criteri e modalità di erogazione dettati dal citato art. 42 del CCNL, le Parti convengono che per il **triennio** di competenza **2025 -2026 – 2027 – (anni di erogazione 2026 - 2027 – 2028)** in relazione al raggiungimento degli indicatori di efficienza tempo per tempo concordati, gli importi del Premio Aziendale saranno erogati al personale dei quadri direttivi ed aree professionali dell'Ente Pubblico economico Agenzia delle entrate – Riscossione, negli importi di seguito indicati nelle tabelle:

Tabella 1: montanti di Premio Aziendale AdE-R anno di competenza 2025 erogazione 2026

LIVELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
QD4	4.040
QD3	3.422
QD2	3.050
QD1	2.870
3A4L	2.520
3A3L	2.345
3A2L	2.215
3A1L	2.100
2A3L	1.970
2A2L	1.895
2A1L	1.845
Liv. Unico	1.720

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page.

FINST
Emilio Menni
Flavia Caporali
Giuseppe...
M. P...

FISAC CGIL
Giuseppe...
Elisabetta...
Silvia...
Miriam...
Giuseppe...
Luigi...

UDISIA
UILEA
Gianni...
Federico...
Alfredo...
Luigi...
Roberto...

Leopoldo P. Pavesi

Tabella 2: montanti di Premio Aziendale AdE-R anni competenza 2026/2027 erogazione 2027/2028

LIVELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	
QDL4	€	4.646
QDL3	€	3.935
QDL2	€	3.508
QDL1	€	3.301
A3L4	€	2.898
A3L3	€	2.697
A3L2	€	2.547
A3L1	€	2.415
A2L3	€	2.266
A2L2	€	2.179
A2L1	€	2.122
LU	€	1.978

Art. 8

L'Art. 17 (Maggior prestazione dei Quadri Direttivi) del CIA 28 marzo 2018 rinnovato dall'accordo Cia 15 luglio 2022 viene abrogato dal 1° luglio 2026

NORMA TRANSITORIA

Le maggiori prestazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 giugno 2026 saranno erogate pro quota nel caso in cui dette prestazioni siano pari o superiori al 50% del numero delle ore stabilite per le tre fasce che danno diritto all'erogazione.

Art. 9

L'Art. 28 (Buoni Pasto) del CIA 28 marzo 2018 rinnovato dall'Accordo Cia 15 luglio 2022 viene così modificato:

Il valore del buono pasto è fissato negli importi di seguito indicati:

a) Personale a tempo pieno: € 7,00

Leopoldo P. Pavesi
Denella Galletti
Testi
9
pag. 9 di 13
FISACCAIL
UILEA
UNISIN
Testi

[Handwritten signature]

b) Personale a tempo parziale: € 6,00

A ciascun lavoratore/lavoratrice a tempo pieno spetta il suddetto buono pasto, nella nuova misura sopra prevista, per ogni giornata in cui effettua l'intervallo e con almeno 4 ore di prestazione lavorativa.

Per il personale con contratto a tempo parziale, il nuovo importo del buono pasto viene corrisposto a prescindere dal regime orario individualmente assegnato e, ferma restando la durata della prestazione lavorativa minima di 4 ore, sarà erogato indipendentemente dalla effettiva fruizione dell'intervallo per il pasto.

In caso di Part-time misto, verticale e/o periodale, per le giornate in cui i dipendenti osservano l'orario intero (7h 30') il Ticket pasto verrà erogato secondo i medesimi importi e alle stesse condizioni del personale full-time. Il Ticket pasto verrà inoltre erogato nelle misure previste anche in caso di minori prestazioni lavorative pomeridiane dovute ad assenze per permesso retribuito a titolo di riposi giornalieri post maternità (allattamento) ed assemblea sindacale.

Nota a Verbale

Le Parti si impegnano a incontrarsi, in caso di variazione delle norme vigenti (DL 95/2012 convertito nella Legge n. 135 del 2012) per valutare l'eventuale modifica del valore nominale del buono pasto nei limiti di legge e delle risorse disponibili nei bilanci dell'Ente.

Art. 10

L'Art. 29 (Indennità di Rappresentanza in Tribunale) del CIA 28 marzo 2018 rinnovato dall'Accordo Cia 15 luglio 2022 viene così modificato:

Ai dipendenti appartenenti alla 3a Area Professionale che, delegati dai Quadri Direttivi muniti della procura ex art. 41 D.Lgs. 112/1999, partecipino ad udienze presso gli Uffici Giudiziari verrà corrisposta una "Indennità di Rappresentanza" pari ad € 11,00 lordi per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, con un massimo di € 99,00 lordi mensili.

Ai dipendenti appartenenti alla 3a Area Professionale, muniti della procura a rappresentare l'Ente presso gli Uffici Giudiziari, ex art. 41 D.Lgs. 112/99 e che effettivamente esercitino tale potere, verrà corrisposta una specifica indennità mensile pari ad € 99,00 lordi per 12 mensilità. In caso di revoca della procura, l'indennità in parola cesserà di essere riconosciuta.

Nota a Verbale

Le Parti si danno reciprocamente atto della necessità di confrontarsi entro l'anno in corso in merito alla disamina comune dei criteri che informano l'individuazione dei soggetti chiamati a rappresentare l'Ente nonché ruolo e mansioni da svolgere nell'ambito delle Sedi giudiziarie in argomento. Le Parti riconoscono altresì l'importanza e la necessità che i suddetti delegati siano adeguatamente formati alle attività da svolgere nelle Sedi giudiziarie suddette.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including 'FISAC FGIL' and '10' stamp]

Art. 11

Con riferimento all'Art. 103 bis del CCNL 21 maggio 2026, le Parti convengono quanto segue:

Orario di lavoro e flessibilità

L'orario giornaliero di lavoro è articolato su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì:

- orario di ingresso: ore 08:00
- orario di uscita: ore 16:00 (venerdì ore 15:30)

Flessibilità:

- flessibilità in ingresso dalle ore 7:30 alle ore **10:00**.
- Flessibilità sportelli dalle ore 07:45 alle ore 08:15

La fascia oraria della flessibilità posticipata in ingresso sarà applicata alle condizioni organizzative di presidio delle singole sedi.

L'orario dei lavoratori turnisti è regolamentato dall'Accordo del 21 febbraio 2019.

Flessibilità lavoratori part-time

Orario di sportello: per i lavoratori in part time l'orario d'ingresso resta quello individualmente già pattuito con la possibilità di fruire di una flessibilità posticipata di 45 minuti.

Orario altre strutture: per i lavoratori in part time, l'orario d'ingresso è quello individualmente già pattuito con la possibilità di fruire di una flessibilità di due ore (un'ora in più rispetto a quella già contrattualmente prevista). E' inoltre consentita, a decorrere dal 1° luglio 2024 la possibilità di una flessibilità in ingresso fino a un massimo di 30 minuti rispetto all'orario contrattualmente previsto.

Art. 12

L'art. 2 (pausa pranzo) del CIA 28 marzo 2018 viene così parzialmente modificato:

Pausa pranzo

La pausa pranzo è fissata in 30 minuti da fruire all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 14:30.

FIAC CGIL
11/2024
pag. 11 di 14

Art. 16

Con riferimento all'Accordo in materia di telelavoro del 25 ottobre 2023, Le Parti convengono che l'Art. 2 – Dipendenti interessati, viene così modificato:

"l'adesione al telelavoro avrà carattere volontario e riguarderà un numero complessivo di 180".

Tale previsione avrà decorrenza dal mese di gennaio 2027.

Art. 17

Le Parti confermano il reciproco impegno ad incontrarsi entro 6 mesi dalla stipula della presente ipotesi di accordo per dare luogo al confronto di cui all'art. 5 (percorsi di carriera e profili professionali) dell'accordo di rinnovo CIA del 15 luglio 2022.

Disposizioni finali

Resta fermo che tutti gli articoli non inclusi nel presente Accordo continuano a trovare applicazione così come previsto nel CIA del 28 marzo 2018 rinnovato dall'Accordo 15 luglio 2022.

Il presente Accordo resta subordinato all'approvazione degli organi statuari dell'Ente e delle assemblee del personale.

Agenzia delle Entrate Riscossione

le OO.SS.